



STATUTO CIRCOLO RICREATIVO SPORTIVO CULTURALE SOVICILLE APS

ARTICOLO no.1 - È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm. ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "CIRCOLO RICREATIVO SPORTIVO CULTURALE SOVICILLE APS" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in SOVICILLE (SI).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un ente del terzo settore (ETS) e un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO No. 2 - Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione sociale e allo sviluppo culturale e civile dei cittadini;
- la diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli;
- la pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- la socializzazione, ricreazione, e promozione della pratica culturale, ricreativa e sportiva.

ARTICOLO No. 3 - L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promuovendo mostre, convegni, dibattiti promuovendo e gestendo attività editoriali; promuovendo e gestendo cicli di film, videoproiezioni, concerti o altre iniziative di carattere musicale; partecipando a consorzi per gestione di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale, ricreativo, sociale, , stipulando convenzioni o richiedendo contributi, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale);
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto, n.42, e successive modificazioni. (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promuovendo iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio, avanzando proposte agli Enti Pubblici);
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (a



- esemplificativo ma non esaustivo: promuovendo iniziative di turismo sociale o culturale in Italia e all'estero);
- d) organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione di spazi destinati all'attività sportiva, avanzando proposte a Enti Pubblici e privati per l'organizzazione di attività sportive o promuovendole in prima persona);
 - e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: iniziative e occasioni di socialità a favore dei minori e dei soggetti svantaggiati).

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/le soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art.85 comma 4 del CTS

Eventuali altre tipologie di attività di cui all'Art. 5 del CTS potranno essere perseguite nel rispetto sostanziale delle finalità e dei principi contenuti nel presente Statuto, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

ARTICOLO No. 4 - L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

ARTICOLO No. 5 - Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo

ARTICOLO No. 6 - È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro



il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

ARTICOLO No. 7 - La quota sociale annuale viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

ARTICOLO No. 8 - Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei deliberati degli organismi direttivi e degli eventuali Regolamenti. Tutti i soci acquisiscono gli stessi diritti e doveri individuati dallo Statuto o dai Regolamenti Interni eventualmente emanati. I/le soci/e hanno diritto a esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. I soci che hanno compiuto la maggiore età possono esercitare il diritto di partecipare alle elezioni degli organismi direttivi e di concorrere agli stessi. I soci minori potranno esercitare il diritto di elettorato attivo attraverso gli esercenti la loro responsabilità genitoriale.

ARTICOLO No. 9 - La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, espulsione, e per il mancato pagamento della quota sociale annuale. L'espulsione può essere decretata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e deve essere tempestivamente comunicata all'interessato mediante comunicazione scritta. Il socio espulso può presentare ricorso all'Assemblea dei soci, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei soci che si terrà entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso e delibererà in merito.

ARTICOLO No. 10 - Tutte le eventuali controversie, di carattere statuario o regolamentare, tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organismi direttivi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri nominati allo scopo dall'Assemblea dei soci; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

ARTICOLO No. 11 – Il sodalizio è articolato in tre istanze:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.
- il Collegio dei Sindaci revisori.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ARTICOLO No.12 - L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci. Hanno diritto di voto i /le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima dalla data di svolgimento dell'Assemblea.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

I soci impossibilitati a prendere direttamente parte all'Assemblea possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a eventuali responsabilità di membri del Consiglio stesso. Ogni socio presente all'Assemblea non potrà



avere più di una delega di rappresentanza.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci o in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può avere luogo non prima di trenta minuti dalla prima e gli orari devono essere specificati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/le soci/e presenti, salvo le eccezioni secondo normativa vigente.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione, valgono le norme di cui all'art.20 del presente statuto.

L'Assemblea è convocata mediante annuncio scritto affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data di convocazione. L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure ogni volta che ne faccia richiesta almeno il 10% dei soci, mediante comunicazione scritta al Presidente.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi è l'Assemblea che nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea a sua volta nomina un segretario e ripartisce, se lo ritiene il caso, altri incarichi utili allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea stessa.

ARTICOLO No.13 - L'assemblea dei soci:

- Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- indica le linee di sviluppo dell'Associazione,
- opera le scelte fondamentali,
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- elegge il Consiglio Direttivo e, nei casi previsti dalla legge, elegge il Collegio dei Sindaci Revisori;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera sull'assunzione del regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

ARTICOLO No. 14 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 membri e da un massimo di venti membri. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art.2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri o comunque, di norma, almeno una volta al mese.



Essi restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Nel caso un consigliere venga a mancare anticipatamente per rinuncia o altro impedimento, può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite e saranno eventualmente rimborsate le sole spese inerenti all'espletamento degli incarichi o missioni effettuate.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età fra i presenti. Delle deliberazioni è redatto verbale. Tale verbale è conservato nei libri verbali ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

ARTICOLO No. 15 – Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere al suo interno il Presidente e il Vice Presidente e ripartisce gli altri incarichi necessari alla gestione delle attività del sodalizio.
- eseguire il mandato ricevuto e deliberato nel programma assembleare.
- gestire le varie attività dell'Associazione;
- aprire le relazioni economiche che riterrà opportune in conformità con le finalità sociali;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale di tecnici ed esperti, che possono essere anche non soci, eventualmente anche prevedendo per queste prestazioni adeguati compensi;
- di compiere gli atti amministrativi necessari all'espletamento del mandato.

ARTICOLO No. 16 - Al Presidente del Consiglio Direttivo è delegata la rappresentanza nei confronti dei terzi, la firma in atti e negozi messi in essere in nome e per conto dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono delegate al Vicepresidente o a un Consigliere appositamente nominato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO No. 17 - I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.



II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

ARTICOLO No. 18 - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO No. 19 - Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni immobili e beni mobili, da eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali acquisizioni, erogazioni, donazioni o lasciti.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione entro il 30 Aprile dell'anno successivo, salvo eventuali deroghe per comprovate necessità.

ARTICOLO No. 20 – Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione di scioglimento del Sodalizio deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei soci iscritti all'Associazione riuniti in Assemblea. Tale Assemblea per essere valida deve essere convocata con invito scritto personale a tutti i soci, contenente esplicitamente all'ordine del giorno lo scioglimento dell'Associazione. Qualora per tre successive convocazioni a distanza di quindici giorni l'una dall'altra non fosse raggiunto il quorum di soci presenti, alla quarta convocazione, effettuata sempre con le modalità di cui sopra, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibererà a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad



altri enti del Terzo settore aventi finalità civili e sociali similari agli scopi definiti nel presente Statuto, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

ARTICOLO No. 21 – L'ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO SPORTIVO CULTURALE SOVICILLE APS" aderisce all'Associazione e rete associativa nazionale "ARCI APS". Ne adotta la tessera nazionale come tessera sociale.

ARTICOLO No. 22 - Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante